Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

# ACCORDI DI PROGRAMMA PER IL RITIRO DEI RAEE: NOVITÀ INTRODOTTE A SETTEMBRE 2012

**A cura della Dott.ssa Barbara Zecchin**

Nel marzo scorso Anci e CdC RAEE hanno siglato il nuovo accordo di programma, in sostituzione di quello datato 2008 in vigore fino ad allora. Tale accordo di programma, come descritto in precedenza in altro articolo pubblicato su questa testata on line nel maggio 2012 (che si riporta comunque in calce), aveva tra l'altro introdotto nuovi criteri per l'assegnazione dei premi di efficienza ai Comuni gestori dei centri di raccolta. A distanza di qualche mese dall'applicazione di questi nuovi criteri c'è stata però la necessità di rivedere le regole stabilite, pertanto tale accordo il 13 settembre 2012 è stato in parte modificato.

Innanzitutto in più punti dell'accordo viene evidenziato l'intento di disincentivare ogni forma di gestione che non faccia riferimento ai Sistemi Collettivi e quindi al CdC RAEE, che più facilmente può pertanto sfuggire al controllo sulla corretta gestione del rifiuto.
Sostanzialmente, inoltre, le modifiche introdotte riguardano i requisiti per accedere ai premi di efficienza, nonché le sanzioni collegate ad anomalie nei conferimenti. In particolare sono stati semplificati e resi più accessibili i requisiti per l'ottenimento dei premi di efficienza: ora oltre all'apertura di almeno un centro di raccolta alla Distribuzione e il raggiungimento delle soglie di buona pratica, è richiesto semplicemente che vengano gestiti tutti e 5 i raggruppamenti con almeno un ritiro per ciascuno negli ultimi 12 mesi. Le soglie di buona pratica sono inoltre state abbassate, pertanto è più facile raggiungerle. Con tale semplificazione sono pertanto state eliminate le varie fasce di premialità.

E' stato poi eliminato il sistema delle sanzioni legate alle anomalie rilevate: vengono semplicemente registrate le specifiche anomalie, che in alcuni casi comportano l'annullamento del premio di efficienza. Ciò risulta particolarmente importante per i numerosi casi di RAEE cannibalizzati o danneggiati, che costituiscono la causa più frequente di anomalia e per i quali prima, nonostante i RAEE venissero ritirati comunque, erano previste sanzioni. In questi casi sono previsti provvedimenti mirati se l'evento si ripete più volte per lo stesso sito.
Tali modifiche sono evidentemente legate alla notevole riduzione nei conferimenti e nella raccolta dei RAEE, legata al periodo di recessione che ha fortemente diminuito il turn-over di apparecchiature elettroniche; facendo infatti un confronto tra i quantitativi raccolti a partire dal 2009, si nota un aumento, inizialmente più consistente e poi più moderato, fino al 2011 (+27% di RAEE raccolti in Italia dal 2009 al 2010, +6% dal 2010 al 2011) mentre nel 2012 si è registrato un calo, con il 9% in meno di raccolta.

*© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata*
*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

Andando poi ad esaminare i valori relativi alle singole tipologie di RAEE, si può notare che la diminuzione interessa tutti i raggruppamenti, escluso l'R5 (sorgenti luminose) per il quale c'è stato un aumento del 5% solo nell'ultimo anno.
Va considerato però che quest'ultimo raggruppamento è stato forse meno influenzato dalla crisi economica, poiché originato da beni che, rispetto alle altre AEE, sono generalmente meno costosi ed inoltre dal 2009 progressivamente fino a qualche mese fa sono state eliminate dal mercato le lampade ad incandescenza, comportando necessariamente un maggiore turn-over delle sorgenti luminose di altro tipo.

Osservando questi dati, personalmente non posso rinunciare a fare una riflessione: uno dei problemi maggiori del conferimento dei RAEE ai centri di raccolta è il furto, sia di apparecchi ancora funzionanti che di componenti riutilizzabili, quando non succede addirittura che gli utenti vengano intercettati prima dell'entrata al centro di raccolta da persone che chiedono, a volte per sé, a volte per rivendite illegali, di poter portar via gli apparecchi ancora funzionanti anziché destinarli al centro di raccolta. Tutto ciò, se da un lato costituisce un problema per la corretta gestione del rifiuto, dall'altro fa inevitabilmente riflettere su quanto facilmente e quanto spesso vengano eliminate apparecchiature ancora utilizzabili o riparabili e quanti rifiuti vengano prodotti senza che ce ne sia una reale necessità; a volte questo succede solo in nome dell'acquisto di un modello più nuovo, a volte non c'è altra scelta, perché a differenza del passato diventa spesso più semplice ed economico comprare un AEE nuova che trovare qualcuno disposto a ripararne una vecchia. Quando però la crisi economica si fa sentire pesantemente, come in questo periodo, si è costretti a pensare attentamente prima di eliminare qualsiasi cosa, soprattutto i beni più costosi, ed ecco che, come mostrano i dati dei quantitativi di rifiuti prodotti, ciò che non si è disposti a fare in nome della sostenibilità ambientale viene per forza fatto per far quadrare i conti a fine mese. Con tutto ciò che di negativo e drammatico questo periodo di recessione sta portando, porta con sé anche il risultato, positivo, di insegnare a produrre meno rifiuti.

Sempre a settembre 2012 è stato inoltre siglato un nuovo accordo di programma, tra ANCI, CdC RAEE e organizzazioni di categoria della Distribuzione, relativo alla gestione di quei RAEE che ai sensi del DM 65/2010 i Distributori ricevono con il sistema "uno ad uno". La normativa prevede che i Distributori raccolgano tali RAEE presso luoghi di raggruppamento con caratteristiche idonee, dai quali fino ad ora, con le modalità di trasporto semplificate previste dalla legge, potevano conferirli ai Centri di raccolta che sul territorio davano la disponibilità ad accettarli. Con tale accordo di programma viene organizzato, in alternativa, un sistema di raccolta da parte del CdC RAEE direttamente presso i luoghi di raggruppamento, risparmiando ai Distributori l'onere del corretto conferimento dei RAEE raccolti. I ritiri sono organizzati in modo molto simile a quello già attivo presso i centri di raccolta, ovvero con un sistema di prenotazione mediante il portale del CdC RAEE; va specificato che gli svuotamenti vengono effettuati a condizione che si superino specifiche soglie quantitative definite per ogni raggruppamento, e con un minimo di 4 all'anno; per quantitativi inferiori a tali soglie i ritiri possono essere ugualmente fatti, ma con pagamento di una penale.

*© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata*
*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

In modo analogo al sistema in vigore presso i centri di raccolta è istituito inoltre un sistema di premi di efficienza al superamento di determinate soglie di buona pratica, così come un sistema di segnalazione di anomalie e di sanzioni. E' pertanto ipotizzabile che almeno i Distributori di maggiori dimensioni decidano facilmente di aderire a tale sistema, mentre potrà succedere che tra quelli minori alcuni preferiscano continuare a gestire in proprio il conferimento, continuando a recarsi ai centri di raccolta.

Barbara Zecchin

*Pubblicato 11 novembre 2012*

***Per completezza, riportiamo il calce il pregresso articolo sullo stesso tema***

***© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata***
*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

# RAEE: NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA tra ANCI e CDC RAEE

**A cura della Dott.ssa Barbara Zecchin**

Il 28/03/2012 è stato firmato il nuovo accordo di programma, entrato in vigore il 01/04/2012, tra l'Anci e il Centro di Coordinamento RAEE[1]. Tale accordo è l'aggiornamento del precedente accordo di luglio 2010, ha durata triennale e contiene alcune novità introdotte in base all'evoluzione subita dalla raccolta differenziata dei RAEE negli ultimi anni. Tali novità riguardano in parte gli aspetti operativi-logistici ed in parte il sistema dei premi e delle sanzioni.

Per quanto riguarda la parte operativa, restano confermati per le operazioni di ritiro dei rifiuti i concetti di "*soglia minima di saturazione*", ovvero i pesi sotto i quali, pur eseguendo il ritiro, i Sistemi Collettivi possono applicare una sanzione, e "*soglia di buona pratica*" che, unitamente ad altri requisiti, consente l'accesso ai premi di efficienza. Relativamente a tali soglie, rispetto agli accordi precedenti, sono stati differenziati in modo specifico i valori di peso relativi alle diverse categorie di RAEE (per es. in precedenza mancava una soglia specifica per gli R5).

Nel nuovo accordo compare inoltre l'impegno, da parte dei Sistemi Collettivi, a garantire sempre il ritiro dei RAEE, anche nei casi in cui siano danneggiati o "cannibalizzati" (privi dei componenti essenziali), potendo rifiutare di ritirarli solo nel caso che al momento del ritiro sia evidente una errata separazione delle varie tipologie o siano contaminati da altri tipi di rifiuti. Nel caso di RAEE danneggiati, se essi superano il 30% del carico (a fronte del limite del 15% stabilito nei precedenti accordi), verrà applicata una sanzione. Tali modifiche vengono incontro al problema molto diffuso dei furti effettuati all'interno dei centri di raccolta, spesso approfittando degli orari di chiusura e della posizione isolata, finalizzati a prelevare componenti dei RAEE, se non gli interi apparecchi, che non di rado vanno a rifornire i mercati illegali; i gestori dei centri di raccolta si trovano pertanto loro malgrado con carichi di RAEE danneggiati o privi di alcune parti ed è importante che, al di là delle sanzioni e delle ricerca dei colpevoli, sia comunque disponibile un servizio che consenta di smaltire correttamente anche le apparecchiature non complete.

[1] Il testo dell'accordo ed i documenti allegati sono consultabili e scaricabili nel sito del CdC RAEE

*© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata*
*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

In materia di sicurezza viene inoltre introdotto come requisito necessario per poter effettuare le richieste di ritiro da parte dei gestori dei centri di raccolta la sottoscrizione del DUVRI (Documento di Valutazione dei Rischi), che dovrà essere messo a disposizione registrandolo nel portale del CdC RAEE.

Il nuovo accordo pone particolare attenzione all'accesso ai centri di raccolta da parte dei distributori previsto dal DM 65/2010; innanzitutto, a seguito di chiarimenti forniti dal Comitato Guida per l'accordo di programma, viene specificato che i RAEE provenienti dai distributori vengono accettati ai centri di raccolta indipendentemente dalla provenienza dell'utenza domestica da cui son stati originati; essi infatti si considerano prodotti nel Comune ove è ubicato il punto vendita del distributore che ha effettuato il servizio di ritiro.
Anche il sistema di premi regolamentato dall'accordo di programma è orientato a incentivare il ricevimento, presso i centri di raccolta, dei RAEE provenienti dalla distribuzione. Sono infatti richiesti dei prerequisiti obbligatori perché un Comune possa accedere ai premi di efficienza, e tra questi l'incondizionata apertura di almeno un centro di raccolta nel proprio territorio ai conferimenti dei distributori. Va ricordato che, ovviamente, il centro di raccolta deve poter continuare a fornire un servizio di qualità ed a norma di legge per le utenze domestiche e non domestiche che conferiscano direttamente i RAEE ad esso; pertanto, anche se incentivata, l'apertura ai distributori va fatta solo dopo un'attenta valutazione delle potenzialità del centro stesso.

Un altro prerequisito necessario per accedere ai premi di efficienza è che il centro di raccolta gestisca effettivamente una certa quantità di RAEE dei raggruppamenti R2 ed R4, in particolare la soglia richiesta è un tasso annuo cumulato di R2 ed R4 non inferiore al 20% in meno rispetto alla media del tasso di raccolta italiano[2]. Il valore medio italiano viene calcolato sui dati dell'anno precedente, mentre quello del centro di raccolta viene aggiornato trimestralmente. Tale prerequisito è stato introdotto per incentivare la raccolta di queste tipologie di RAEE, che in alcune aree, in base alle statistiche, raggiunge ancora quantitativi piuttosto bassi.

Infine, se presso un Comune almeno un centro di raccolta soddisfa i due prerequisiti di cui sopra, i premi di efficienza possono essere assegnati a tutti i carichi che siano superiori alle soglie di buona pratica in peso, per tutti i centri di raccolta di quel Comune. L'importo base del premio è di 40 € a tonnellata di RAEE ritirati, ma sono previste alcune maggiorazioni nonchè riduzioni. Un altro requisito richiesto per l'accesso ai premi di efficienza è infatti l'apertura dei centri di raccolta per almeno 3 giorni alla settimana; nel caso i giorni di apertura siano meno, tuttavia, si accede comunque al premio, ma in misura ridotta.

[2] (% di R2+R4 del centro di raccolta)≥ (% di R2+R4 in Italia) - 20%

*© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata*
*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.net
Testata giornalistica on line

Invece, sempre con lo scopo di incentivare, laddove realizzabile, l'accesso ai distributori, sono previsti premi di efficienza maggiorati per i centri di raccolta che si rendano disponibili al conferimento dei RAEE, previa convenzione, anche da parte dei distributori non ricadenti nel territorio comunale. Infine un'altra maggiorazione è prevista per i centri di raccolta che dispongano di un sistema di pesatura del rifiuto attivo e funzionante. I premi vengono calcolati e comunicati con cadenza trimestrale.

Per quanto riguarda il raggruppamento R5 (sorgenti luminose), il nuovo accordo prevede anche dei premi specifici annuali, il cui importo dipende dai quantitativi raccolti nell'anno precedente.

*Barbara Zecchin*

*Pubblicato: 11 maggio 2012*

***© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata***
*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*